

pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire od esercitare circoli o scuole di ballo o sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 68.

Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Art. 69.

Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume.

Sono, altresì, vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che importino strazio o sevizie di animali.

Art. 70.

Le licenze di cui negli articoli precedenti sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

Art. 71.

Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela del diritto d'autore, in conformità alle leggi speciali.

Art. 72.

Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico senza essere state prima comunicate al Prefetto della Provincia.

Il Prefetto può proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale o di ordine pubblico, con ordinanza motivata, contro la quale l'interessato può ricorrere al Ministro per l'interno, che decide definitivamente, sentito il parere di una Commissione composta dal capo della Polizia, che la convoca e la presiede, dal direttore capo della Divisione polizia amministrativa e dall'avvocato generale presso la Corte di appello di Roma.

L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione che, per circostanze locali, dia luogo a disordini.

Della sospensione deve essere subito dato avviso al Prefetto.

Art. 73.

Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche, ha obbligo di darne avviso scritto all'autorità di pubblica sicurezza del circondario, che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

Lo stesso obbligo incombe a chiunque intenda importare pellicole cinematografiche od esportarle, od eserciti il commercio di tali pellicole.

Art. 74.

Per lo svolgimento in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo occorre darne preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblica sicurezza.

È vietato l'impiego dei fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, minori di 15 anni, come attori o figuranti, o in qualsiasi altro modo, nella preparazione di spettacoli cinematografici, eccettuati quelli aventi scopi educativi.

Il Prefetto può, in via eccezionale, autorizzare l'impiego di uno o più fanciulli nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici, subordinando, però, tale autorizzazione all'osservanza di quelle condizioni che valgano a garantire la salute e la moralità dei fanciulli medesimi, e sempre quando vi sia l'assenso scritto del genitore esercente la patria potestà o del tutore.

Art. 75.

Le pellicole cinematografiche, siano esse prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno del Regno, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 76.

L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possano assistere i minori di anni 16.

Qualora li escluda, la direzione dello spettacolo deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo stesso e curare rigorosamente l'esecuzione dell'ordine.

Salvo le sanzioni previste nel Codice penale, i concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravengono a tali disposizioni, sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da L. 500 a L. 3000.

Art. 77.

È vietato l'impiego di fanciulli minori di 15 anni in spettacoli di varietà o cinematografici, nei circhi equestri e in qualunque altro spettacolo pubblico, salvo le rappresentazioni di opere liriche o drammatiche.

Tale divieto è esteso ai minori di anni 16 per gli esercizi di acrobatismo, i giuochi di forza ed ogni altro esercizio pericoloso.

Art. 78.

L'autorità di pubblica sicurezza non può accordare la licenza per l'apertura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una Commissione tecnica la solidità e sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.

Sono a carico di chi domanda la licenza d'apertura del teatro le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi.

Art. 79.

L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali od agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere facilmente alle sue funzioni.